

Come voi vedete, le mie parole non mirano a respingere l'opera vantaggiosa, l'opera di emendamento, che ha fatto la Commissione al disegno ministeriale. Prendiamo a vicenda e diamoci quegli aiuti che servono per trovare in comune la verità, per adempiere questo mandato di giustizia sociale, nello interesse delle popolazioni della Basilicata; ma intendiamoci: noi non vogliamo respingere il vostro sistema di far sì che si abbia un giudizio da non oltrepassare il termine di 6 mesi per le domande, di 2 anni per la espletazione dei litigi; ma vogliamo circondato questo giudizio di quelle guarentigie che sono indispensabili a rassicurare la società che i diritti delle parti sono stati ampiamente tutelati.

Noi non vi domandiamo che ammettiate la prova testimoniale *sic et simpliciter*, considerando soltanto la causa dell'incendio dei registri; ma che, riconoscendosi ed applicandosi le norme del diritto comune, lasciate ai giudici la piena valutazione della ammissibilità della prova testimoniale e quella equa, critica e ragionevole valutazione delle testimonianze, delle prove e delle riprove che in tutti i giudizi sono accordate, quando si tratta della rivendicazione di diritti. Noi non vi domandiamo se non norme comuni, in quanto al diritto di prova; non vi domandiamo se non di limitare queste necessità di abbreviazioni di termini, senza togliere le guarentigie le quali mirano ad assicurare la rettitudine e la regolarità dei giudizi.

Detto ciò, confido che gli scrupoli che ho esposti e che gli onorevoli membri della Commissione hanno ascoltato con benevola attenzione (e di ciò li ringrazio) possano favorire l'approvazione di questo disegno di legge, facendo tesoro appunto delle innovazioni che ha portate la Commissione, ma senza andare all'eccesso al quale mi pare che siasi andato e per soverchia diffidenza della prova testimoniale, e badando soverchiamente al bisogno di far presto per chiudere in un termine improprabile i giudizi.

Facciamo presto, ma facciamo bene.

Presidente. Per agevolare la discussione, raccomando che se vi sono osservazioni speciali da fare, queste si facciano quando si discuteranno gli articoli. Ora, nella discussione generale, non deve essere preso di mira se non il principio informativo della legge. Quando poi saremo alla discussione degli articoli, si potranno trattare le questioni speciali.

Se questa mia raccomandazione può giovare all'andamento della discussione, prego gli onorevoli oratori di volerne tener conto.

L'onorevole Branca ha facoltà di parlare.

Branca. Onorevolissimo presidente; non avrei preso parte a questa discussione, ed avrei lasciato che l'onorevole relatore difendesse in tutto il sistema proposto dalla Commissione; ma alcune dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli mi obbligano a fare brevi osservazioni.

Però prima di rispondere ad alcune delle affermazioni dell'onorevole guardasigilli, mi debbo rivolgere un po' all'onorevole ministro delle finanze affinché dica al suo onorevole collega che tutto il movimento moderno del credito ha anch'esso le sue esigenze.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Non ho bisogno che me lo dica nessuno. L'avevo già riconosciuto nel mio discorso.

Branca. Ma siccome il tutore del credito e degli interessi finanziari è prima di tutti il ministro delle finanze, così io dico che se noi seguissimo il sistema proposto dal Ministero faremmo certamente gioire nelle loro tombe gli antichi dottori di diritto; i quali non riconoscevano nemmeno la superiorità della prova scritta sulla prova testimoniale.

Io ricordo di avere inteso dallo stesso onorevole Pessina, o da altro mio professore nell'Università di Napoli, che quando furono applicate le leggi francesi nel regno delle Due Sicilie, vi erano antichi avvocati che non si sapevano persuadere della limitazione del valore delle obbligazioni che si potevano provare con testimoni. Perché dicevano: come? sino a 500 lire sono un galantuomo, e al di sopra di 500 lire non lo sono più? Dunque se noi ci rimettiamo ai principii generali di diritto sulle prove testimoniali, come ho detto, faremo gioire nelle loro tombe gli antichi dottori di diritto, ma non avremo provveduto alle necessità del momento. Ora qui si tratta di casi specifici. Non è stato mai né da nessuno dottore di diritto, né da nessuna legge approvato che si possa supplire la privilegiata efficacia di atti pubblici ed autentici; ma, ripeto, si tratta qui di provvedere ad un bisogno speciale. Io non pretendo di dar norme, perchè credo che gli onorevoli ministri d'accordo coi membri della Commissione che hanno studiato a fondo l'argomento, ne possono dare più savie di quelle che potrei proporre io; ma dico che non dobbiamo scostarci da quello che è l'obiettivo vero della legge. Ora io sento fare una obiezione nella giurisdizione della competenza ordinaria dei tribunali.

Ma non si tratta di creare un tribunale speciale; si tratta di un fatto assolutamente concreto e limitato. Ora se si tiene conto che il tribunale di